

# COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

## PARERE SUL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI LAVORO 2020-2022

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Contardo, in qualità di revisore unico del Comune di Pasian di Prato

Premesso e considerato che:

- l'art. 5 del C.C.R.L. 7.12.2006 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun Ente è effettuato dall'organo di revisione dei conti;
- a tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante è inviata a detto organo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria;
- trascorsi 15 giorni dal ricevimento del contratto senza l'apposizione di rilievi, l'organo di governo dell'Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto, che deve avvenire entro i successivi 15 giorni;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma dell'accordo stesso;
- lo scrivente organo di controllo ha emesso un proprio parere in merito alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020;
- la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio dell'Ente relativa alla costituzione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020 era stata redatta secondo lo schema previsto dal C.C.R.L.;
- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro inerente il Comparto unico della Regione Friuli V.G. per il triennio normativo ed economico 2016-2018 è stato sottoscritto in data 15.10.2018;
- l'art. 32 del C.C.R.L. 2016-2018 norma la costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- l'art. 23 della D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- la Delibera della Corte dei Conti del Veneto n. 263/2016/PAR attribuisce al provvedimento di costituzione del Fondo risorse decentrate la natura di atto formale unilaterale di competenza dirigenziale, trattandosi di atto proprio di natura gestionale, e sancisce che il medesimo provvedimento è sottoposto a certificazione del Revisore;
- con successive note sono state fornite indicazioni della Direzione Centrale Funzione Pubblica e Semplificazione della Regione Friuli V.G., in particolare con la nota prot. n. 8933 del 13.11.2018 avente ad oggetto "Linee guida CCRL 15.10.2018 - Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto" e successiva nota della stessa direzione prot. n. 9798 del 21.11.2018 avente ad oggetto "Contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto unico regionale - art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017";

- la deliberazione FVG/23/2019/PAR della Corte dei Conti del Friuli-Venezia Giulia che, a fronte del mancato realizzarsi della riforma delle Unioni Territoriali Intercomunali (L.R. 26/2014), sottolinea la necessità di contenere gli aumenti del trattamento accessorio nel limite dell' art. 23 del D. Lgs. 75/2017;

- relativamente al trattamento accessorio del personale per l'esercizio 2020, l'articolo 10, comma 17 della Legge Regionale n. 23 del 27.12.2019 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022" recita "Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti Locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-208, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016".

- Con nota prot. n. 7235/P del 12.02.2020 avente ad oggetto "Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili", la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione della Regione FVG, al punto D) fornisce le seguenti precisazioni: "Si rammenta la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019 che prevede che, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016. I quesiti pervenuti al Servizio funzione pubblica rivelano una difficoltà interpretativa della norma sopra citata connessa alle finalità enunciate prima della regola. In via di chiarimento si rappresenta che, la regola contenuta nell'ultimo inciso della disposizione normativa, è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio. Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 richiamato al punto A) della presente nota".

- Il punto A) sopracitato, conferma che resta in vigore per l'esercizio 2020 la normativa della spesa di personale contenuta negli articoli 22 e 49, comma 3, della L.R. 18/2015, ovvero il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013.

-

Rilevato che

- nel documento sottoposto all'esame dell'organo di revisione è quantificata la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce nei limiti sopra indicati;

Esaminate

- la documentazione inviata e relativa alla pre - intesa di contrattazione e ripartizione del fondo del salario accessorio e della produttività per l'anno 2020;

- la relazione tecnico finanziaria del responsabile del servizio pervenuta in data odierna;

Accertato

che il fondo per l'anno 2020 è stato contrattato in applicazione delle disposizioni limitative sopra indicate;

Atteso che

l'importo annuale del Fondo 2020 deve trovare copertura negli appositi stanziamenti di bilancio;

Attesta

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato per la determinazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa 2020 in relazione alle risorse finanziarie programmate per l'esercizio finanziario 2020 ed alle disposizioni di legge.

Pasian di Prato, 23.11.2020

Il Revisore unico dei Conti

Dott.ssa Silvia Contardo

